

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Decodifica giuridico-sociale dei fenomeni legati a lavoro, diritto degli stranieri e antidiscriminazione (parte I)

Chiara Bianchi, Adirmigranti – L'Altro Diritto ONLUS
Firenze, 21-22/11/2019

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni


www.altrodiritto.org.it

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

I PERMESSI DI SOGGIORNO NEL 2018

Tot popolazione da
Paesi Terzi residente
5.255.50
Sono l'**8,7%** della
popolazione residente



Fonte Istat,
1 gennaio 2019

PROGETTO


savoirfaire



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

I PERMESSI DI SOGGIORNO NEL 2018




Fonte Istat, 2019

PROGETTO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

I RICHIEDENTI ASILO



*I dati si riferiscono agli eventi di sbarco rilevati entro le ore 8:00 del giorno di riferimento.

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza. I dati sono suscettibili di successivo consolidamento.

Ministero Interno,
20 nov 2019

PROGETTO


savoirfaire




FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

INGRESSI IN ITALIA DA DECRETI FLUSSI E REGOLARIZZAZIONI



NUMERO DI SBARCHI SULLE COSTE ITALIANE



PROGETTO

Fonte: elaborazioni IRPET su dati del Ministero dell'Interno




Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

STRANIERI PRESENTI IN TOSCANA AL 1° gennaio 2019



	Val ass.	Val. %
ITALIANI RESIDENTI	3,312,259	87.7%
Stranieri Regolari Residenti	417,382	11.1%
Stranieri Regolari Non Residenti	16,105	0.4%
Stranieri Irregolari Presenti	31,077	0.8%
STRANIERI PRESENTI	464,564	12.3%
POPOLAZIONE PRESENTE	3,776,823	100%

L'impronta della immigrazione

I nuovi italiani	111,114	2.9%
I figli di coppie miste	27,350	0.7%
POPOLAZIONE DI ORIGINE STRANIERA	603,028	16.0%

Fonte: Stime IRPET e elaborazioni su dati ISTAT

PROGETTO




Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

La popolazione straniera nel bilancio demografico della Toscana

UN ARGINE AL DECLINO



PROGETTO



Fonte: stime IRPET e elaborazioni su dati ISTAT



Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Modalità di ingresso e soggiorno sul territorio italiano

- **VISTI**
- **PERMESSI DI SOGGIORNO**
- **DECRETO FLUSSI**
- **RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE**
- **PDS CE SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO**
- **L 91/1992 Cittadinanza (jus sanguinis; diritto o concessione)**



PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Fasi rilascio – rinnovo – conversione permesso di soggiorno



PROGETTO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

La protezione internazionale

IL RICHIEDENTE ASILO/PROTEZIONE INTERNAZIONALE (art. 2 del D. Lgs. n. 142/2015)

Lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”.

- Permesso di soggiorno **semestrale**, che come tutti i permessi di soggiorno in corso di validità, **costituisce titolo di riconoscimento ai sensi del dpr 445/2000**
- Diritto al lavoro dopo i primi due mesi

DEFINIZIONE DI AMPIA PORTATA: Articolo 10 co. 3 Cost. Italiana: *“Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.”* → L’Art. 10 non è mai stato attuato in via **diretta** dal legislatore ma in via **indiretta** grazie alla Convenzione di Ginevra (1951).

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Accesso ai diritti dei richiedenti asilo (domicilio/residenza)

L'art.5 del D.lgs. N. 142/2015 come riformato dal d. Salvini, prevede:

- 1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è **assolto** dal richiedente **tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale**. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1.*
- 2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o strutture di cui ((agli articoli 6, 9 e 11)), **l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio** valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo del centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.*
- 3. **L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.***

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

IL «CASO» DEI RICHIEDENTI ASILO

- Art. 22 d.l. 113/2018

«Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all' articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente».

- Ambiti di applicazione delle due leggi regionali (l.r. 41/2005 e l.r. 29/2009)



DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DELLE PERSONE RICHIEDENTI ASILO nell'accesso ai servizi per l'assenza del requisito della residenza dove questo sia essenziale per l'accesso al diritto/servizio.

Nel caso di assenza di residenza, i diritti/servizi devono essere garantiti sulla sola base del domicilio (art.5 del D.lgs. N. 142/2015).

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

La protezione internazionale

LO STATUS DI RIFUGIATO

In riferimento alla **Convenzione di Ginevra del 1951**, lo status di rifugiato è riconosciuto a colui che “temendo a ragione di essere **perseguitato** per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo fondato timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno” (art. 2 co.1 lett e) D. Lgs. n. 251/2007).

Sono considerati atti di persecuzione (art. 7 D. Lgs. 251/07):

- atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
 - atti costituiti dalla somma di diverse misure, tra cui violazione di diritti umani, aventi un analogo effetto sulla persona.
- **permesso di soggiorno di durata quinquennale**
 - **automaticamente rinnovabile alla scadenza**

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

La protezione internazionale

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

È ammissibile alla protezione sussidiaria “il cittadino di un paese terzo o apolide che **non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato** ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un **rischio effettivo di subire un grave danno** e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto paese” (Art. 2, lett. g) D. Lgs 251/2007)

Sono considerati danni gravi (art. 14 D. Lgs. 251/07):

- la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
 - la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
 - la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
- Permesso di soggiorno di **durata quinquennale**
 - **Rinnovabile** previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio. La Commissione territoriale, se non riscontra la permanenza delle esigenze di protezione, valuta la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno di tipo diverso, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine.
 - Permesso di soggiorno **convertibile**, in presenza dei requisiti di legge, in altro titolo di soggiorno.

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

La protezione umanitaria

La Protezione per motivi umanitari, è stata abrogata dal D.L 113/2018 (convertito in legge 132/2018)

PREVISIONE PRIMA DELLA RIFORMA:

Art. 32 Dlgs. 25/2008: *“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.*

Art 5 co. 6 TU Immigrazione *Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere **umanitario** o risultanti da **obblighi costituzionali** o **internazionali** dello Stato italiano”.*



Lo Stato è comunque **vincolato agli obblighi costituzionali e internazionali**,
che non possono essere abrogati da legislazione ordinaria!

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

La protezione umanitaria dopo l'entrata in vigore del d.l. 113/2018

Con [la sentenza n. 29460/2019](#) le **Sezioni Unite della Corte di cassazione** ha affermato definitivamente che **può essere concessa la protezione umanitaria a chi abbia fatto domanda *prima* dell'entrata in vigore della legge (5 ottobre 2018).**

Nel caso il permesso di soggiorno avrà la dicitura «casi speciali» ma è il permesso di soggiorno umanitario, con le sue caratteristiche:

- **durata biennale**
- **Convertibilità**

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

IL DIRITTO D'ASILO IN ITALIA. I NUOVI PERMESSI INTRODOTTI DAL D.L 113/2018

ART 1 ELIMINAZIONE PROTEZIONE UMANITARIA e tipizzazione pds CASI SPECIALI

Nel Tu Immigrazione la dicitura “per motivi umanitari” diventa :

1. “per cure mediche in condizioni di salute di particolare gravità (ART. 19, comma 2 lett d bis D.lgs. n. 286/98) nonché
2. dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18 (pds protezione sociale),
3. 18-bis (pds vittime di violenza domestica),
4. 20-bis (pds calamità naturali),
5. 22, comma 12-quater (pds sfruttamento lavorativo),
6. 42-bis (pds per particolari atti di valore civile), e
7. del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'articolo **32, comma 3**, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

IL DIRITTO D'ASILO IN ITALIA. I NUOVI PERMESSI INTRODOTTI DAL D.L 113/2018

PROTEZIONE SPECIALE

ART. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008

La CT, se nega la protezione internazionale, può rilasciare un permesso per PROTEZIONE SPECIALE se ritenga che vi sia:

il RISCHIO di *“persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.”* (art. 19, co. 1)

il RISCHIO per la persona *“di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto ANCHE dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”* (art. 19, co. 1.1.)

DURATA ANNUALE (art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008)

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA

RINNOVABILE, previo **PARERE DELLA Commissione Territoriale**

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

ISCRIZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA (art. 34 TU)

NON CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

PERMESSO PER CURE MEDICHE (art. 19, co. 2 lett. d-bis TU 286/98)

“Agli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare GRAVITÀ, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.

DURATA: il tempo indicato dalla certificazione sanitaria

RINNOVABILE se persistono i requisiti sanitari di accesso a questo titolo

VALIDO solo in Italia

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

ISCRIZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA (art. 34 TU)

Questioni più critiche:

- **Accesso al lavoro** → non è vietato, ma deve essere valutato in base alle indicazioni sanitarie
- **Convertibilità**

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

PERMESSO PER CALAMITA' (art. 20-bis TU 286/98)

Nei casi in cui “il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza”

DURATA: 6 mesi

VALIDO solo in Italia

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

ISCRIZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA (art. 34 TU)

NON CONVERTIBILE in altro tipo di permesso di soggiorno

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

PERMESSO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE (art- 42-bis TU 286/98)

“Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato”

Procedura particolare di rilascio: su proposta del Prefetto e autorizzazione del Ministro dell'interno

DURATA: 2 anni

RINNOVABILE

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA E DI STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

E' CONVERTIBILE

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

ALTRI PERMESSI PER I QUALI E' STATA ABROGATA LA DICITURA "UMANITARIA" E SONO DIVENTATI "CASI SPECIALI"

(Art. 18 – art.18 bis – art. 22, co. 12 quater):

Permesso di soggiorno per protezione sociale ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286/98:

Può essere rilasciato dal Questore, su segnalazione dei servizi sociali comunali o del Procuratore della repubblica e col suo parere favorevole (ma anche su segnalazione della Commissione territoriale per la protezione internazionale che ritenga che il richiedente asilo sia vittima dei reati di riduzione in schiavitù o di tratta di schiavi: art. 35, comma 3-bis d. lgs. n. 25/2008) nei casi in cui, nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicato nell'art. 380 cod. proc. pen., e *"siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio"* e lo straniero sia inserito in un apposito programma di assistenza e di integrazione sociale approvato dal Ministero dell'intero dell'interno e gestito da appositi enti del terzo settore abilitati e convenzionati col Comune; può inoltre essere rilasciato *"all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale"*;

Durata: 6 mesi rinnovabile per o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia;

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

E' CONVERTIBILE

ISCRIZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA (art. 34 TU)

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica ai sensi dell'art. 18-bis d.lgs. 286/98:

Può essere rilasciato su segnalazione dei servizi sociali comunali o del Procuratore della repubblica e col suo parere favorevole, nei casi in cui, nel corso di interventi dei servizi sociali o dei centri antiviolenza o di operazioni di polizia o di indagini un procedimento penale per uno dei reati commessi in Italia in un ambiente di violenza domestica (cioè uno o più atti gravi o non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da matrimonio o relazione affettiva anche se non conviventi) allorquando *“siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio”*;

Durata: 1 anno;

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

E' CONVERTIBILE

ISCRIZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA (art. 34 TU)

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 22 co. 12 quater d.lgs. 286/98:

Può essere rilasciato *“Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro”*:

Lo sfruttamento lavorativo è considerato particolare e le pene sono aumentate in una delle seguenti ipotesi:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento indicate nel terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale o esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Durata: 6 mesi rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;

CONSENTE DI SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA E STUDIO

CONSENTE L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA;

E' CONVERTIBILE

ISCRIZIONE SANITARIA OBBLIGATORIA (art. 34 TU)

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

IL SISTEMA DELL'ACCOGLIENZA

ART. 12 D.L 113/2018

Il D.L 113/18 ha stabilito che **potranno accedere allo SPRAR** solo:

- i minori non accompagnati;
- i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile;
- i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
- I titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi umanitari che al 5.10.18 già si trovavano ospitati in una struttura SPRAR e fino alla conclusione del progetto

Non potranno più accedere allo SPRAR, invece:

- i richiedenti asilo;
- i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari o di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione territoriale prima del 5.10.18 e consegnata dopo;
- i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale.

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

LO SPORTELLO DI II LIVELLO

promosso da Anci e Regione Toscana

Servizio di consulenza giuridica su diritto degli stranieri, protezione internazionale e diritto antidiscriminatorio

1) PORTALE ONLINE - Diritti Migranti

<http://dirittimigranti.ancitoscana.it/>

2) Al telefono SOLO PER URGENZE

3929723651 (lu – ven h 10-14)

3939011446 (lu – ven h 9-12)

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS 2: Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusion sociale ed economica SM - PROG-2227 SAVOIR FAIRE

Il Portale PAeSI

www.immigrazione.regione.toscana.it



PAeSI
Pubblica Amministrazione
e Stranieri Immigrati

Il Portale PAeSI è gestito dall' **Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del CNR** per conto della **Regione Toscana** e in collaborazione con la **Prefettura di Firenze** e si avvale anche della collaborazione attiva delle diverse amministrazioni interessate, al fine di fornire un servizio integrato e coordinato.

- Il Portale PAeSI rappresenta un punto di accesso telematico unico a servizi, progetti, opportunità, aggiornamenti, procedure amministrative e norme in materia di immigrazione e si rivolge, tramite due accessi distinti, a cittadini ed operatori della pubblica amministrazione.
- Obiettivo del Portale è contribuire alla diffusione delle informazioni di fonte istituzionale in materia di immigrazione, con particolare attenzione al territorio regionale.

PROGETTO



Centro di ricerca
interuniversitario
su carcere, devianza,
marginalità e governo
delle migrazioni